



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità antiriciclaggio nel decreto di recepimento della IV Direttiva. La prevenzione e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti

Il riciclaggio e l'autoriciclaggio nel sistema della prevenzione. Dall'attività criminosa al delitto non colposo e i reati tributari

Dott. Donato MONTAGNA

29 giugno 2017, MILANO - UNIONE COMMERCIALISTI - Sala Orlando -



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Gran Bretagna – cd. Legge di Gresham del 1551

“la cattiva moneta in circolazione scaccia la buona moneta”

“Vi è una legge che opera in città .. Qualcuno tosa le monete, a sottrarre oro, quindi le monete pur conservando lo stesso valore legale, perdono valore reale: diventavano moneta cattiva. Le gente tende ad utilizzare nel mercato la moneta cattiva, e a tenere a casa la moneta buona, con il risultato che alla fine resta solo la moneta cattiva.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La prevenzione nell'Antiriciclaggio

La prevenzione nell'antiriciclaggio

L'avanguardia dell'istituto può individuarsi nelle c.d. *pene straordinarie applicate*, prima metà del XVII secolo, al fine di garantire le esigenze di prevenzione della collettività nella particolare, ma non così rara, ipotesi in cui gli indiziati di gravi reati, anche se sottoposti a tortura, non avessero confermato la commissione degli illeciti.

Tali strumenti di intervento statutale presentavano taluni degli elementi che, in epoca successiva, avrebbero caratterizzato il sistema di prevenzione, ovvero :

- da una parte, la fondamentale rilevanza attribuita **“al sospetto”**;
- dall'altra, la ratio dell'istituto, volto a colpire con una “pena” meno grave una condizione meno certa, appunto, della prova della colpevolezza.

La prevenzione nell'antiriciclaggio

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90

Art. 2 (Finalità e principi).

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

La prevenzione nell'antiriciclaggio

La relazione al decreto di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015

L'attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita del fenomeno dell'usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque giudicata molto significativa



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Il riciclaggio e l'autoriciclaggio

Il Riciclaggio

Art. 648 del c.p. – Ricettazione.

Clausola di riserva: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. ...omissis ...

Ultimo comma:

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Rapporto con il reato presupposto.

Art. 170 c.p. *«quando il reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato»*

Possibile ipotesi del reato di ricettazione e punizione l'autore ancorché il delitto di riferimento sia già prescritto o il suo autore, per qualsiasi causa, non sia più punibile

II Riciclaggio – Realizzazione

II GAFI ha individuato tre fasi, facenti parti di un unico processo:

I. PLACEMENT STAGE o immersion, o fase del collocamento materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni, ecc..

Trasformazione in “moneta scritturale”

Trasferimento fondi: Tecnica cd. “*smurfing*” e “*spallonaggio telematico*” - frazionamento dell’operazione in più *tranches*, così da poter eludere i presidi della disciplina antiriciclaggio.

Riduce il rischio della loro identificazione.

“Loan back” i soggetti coinvolti nel riciclaggio –spesso prestanome -, chiedono prestiti assistiti da garanzie personali. Con i finanziamenti ottenuti vengono avviate attività produttive/commerciali o per acquisire aziende. Garanzie: fondi, certificati di deposito al portatore, ecc...

Estinzione del prestito mediante uso del denaro “da lavare”.

II Riciclaggio – Realizzazione :

II GAFI ha individuato tre fasi, facenti parti di un unico processo:

II. LAYERING STAGE o laundering, mimetizzazione dell'origine ed eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco. Ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti. Ostacolo alla ricostruzione del *paper trail*, necessità di rendere quanto più possibile "anonima" la ricchezza, creando una copertura apparentemente legittima.

I metodi di *layering*, solitamente, implicano, per le somme consistenti: il trasferimento internazionale dei fondi, le interposizioni societarie, attraverso la costituzione ed il finanziamento di soggetti giuridici tra loro interconnessi, dando luogo ad una vera e propria "catena societaria", la creazione di documenti falsi

L'elemento di massima pericolosità è rappresentato dall'utilizzo dei mezzi dell'attuale tecnologia finanziaria - numero elevato delle transazioni – e possibilità di avvalersi di schermature giuridiche e geografiche.

Risposte al riciclaggio: Canalizzazione e tracciatura dei movimenti, Cooperazione internazionale, scambio di informazioni, trasparenza e piena leggibilità delle catene di controllo retrostanti persone giuridiche e trust

Il Riciclaggio – Utilizzo di Internet

Con l'avvento e la diffusione di *internet*, è *notevolmente cresciuto*, negli ultimi anni, il numero degli operatori finanziari in grado di fornire servizi di *on line banking*.

Massima diffusione dell' «Internet banking»; il cliente della banca può accedere e gestire il proprio conto per il tramite di internet

L'uso del bit coin

Il Riciclaggio – Utilizzo di Internet

Facilità di accesso ad Internet, facilità delle transazioni, anonimato

"Spersonalizzazione" del contatto tra il cliente e l'operatore finanziario;

Difficoltà di determinare la giurisdizione competente alla concessione della licenza ed alla vigilanza sui servizi finanziari offerti. *Server* allocati in Paesi *off shore*

Steganografia

II Riciclaggio – Realizzazione

II GAFI ha individuato tre fasi, facenti parti di un unico processo:

III. INTEGRATION STAGE: il denaro “ripulito” (anche a mezzo di trasferimenti elettronici, cambio valute e transiti da un conto corrente ad un altro) è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.

Raggiunto l'obiettivo del processo di riciclaggio: i proventi "lavati" si integrano nei circuiti dell'economia in modo tale che questo ingresso appaia frutto di un'operazione finanziaria ordinaria, con fondi di provenienza pienamente legittima.

La ricchezza riemerge. Frequente, in presenza di patrimoni considerevoli, il coinvolgimento più o meno consapevole di intermediari e professionisti, talvolta anche esteri, che intervengono per regolare sotto il profilo giuridico l'impiego del denaro in investimenti di varia natura, non da ultimo per la costituzione di nuove società, ovvero per incrementare il capitale sociale di quelli esistenti

Evoluzione reato di riciclaggio

Art. 3 D.L. 21 marzo 1978, n. 59

Convertito con Legge 18.05.1978, n. 191

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denari o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto dei reati, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire dieci milioni a lire venti milioni».

Specificazione rispetto al tradizionale delitto di ricettazione.

Sostituzione di denaro o valori frutto dei delitti

Evoluzione reato di riciclaggio

L. 19 marzo 1990, nr 55 (Nuove disposizioni per la Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni od altra utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altra utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni ...

Nella nuova versione della fattispecie, espressione di una tendenza opposta rispetto alla prima: sganciandosi dai reati presupposto, si mira a colpire specificamente il fenomeno "a valle" - Ostacolo all'attività di accertamento degli illeciti -



II Riciclaggio

Art. 4 legge 9 agosto 1993, nr 328 – fattispecie art. 648 bis del c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. **Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

Rapporto tra reato presupposto e riciclaggio.

Art. 170 c.p. *«quando il reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato»*

Possibilità di ipotizzare il reato di riciclaggio e punirne l'autore ancorché il delitto tributario di riferimento sia già prescritto o il suo autore, per qualsiasi causa, non sia più punibile (*condoni fiscali, voluntary disclosure che esplicitamente contemplano la non punibilità di reati fiscali a fronte di imponibili condonati ovvero regolarizzati*)

Il Riciclaggio - Struttura del reato

Bene giuridico

Fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale.

Impedire a seguito commissione di un delitto che persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'accertamento dell'illecita provenienza.

Soggetto attivo

Soggetto attivo del reato è *chiunque*.

Clausola di riserva, di esclusione o di sussidiarietà : soggetto che non abbia concorso del c.d. delitto presupposto.

II Riciclaggio – Soggetto attivo

Soggetto attivo del reato presupposto

Clausola di esclusione che trova giustificazione nel concetto del *post factum* non punibile.

Privilegio self laundering o privilegio di immunità da autoriciclaggio.

Profili sanzionatori la pena prevista dall'art. 648-*bis* c.p. è assai più grave rispetto alle sanzioni derivanti da un delitto fiscale.

Il Riciclaggio – Reato presupposto.

Necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, **ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari.**

La Cassazione ha affermato che *"il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti che vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro"* [Cass. Pen. Sez. I, 13.1.2009, n. 1025].

Il reato presupposto può essere commesso anche interamente all'estero.

Il Riciclaggio – Il reato presupposto.

L'illecita attività integrante il reato presupposto può essere compiuta anche interamente all'estero.

Convenzione di Strasburgo dell'8.11.1990 (sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato) ;

Convenzione di Varsavia del 16.05.2005 (sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al terrorismo) :

"" qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati di riciclaggio" "" è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale"".

III Direttiva CE 2005/60 art. 1, comma 3, – IV Direttiva UE 2015/849 – art. 1, comma 4 *"" il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo"".*

Il Riciclaggio – Il reato presupposto.

L'illecita attività integrante il reato presupposto può essere compiuta anche interamente all'estero.

Orientamento giurisprudenziale

“”” L'illecito fiscale penalmente rilevante per l'ordinamento del paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano “””

(Cass. sez. II, sentenza n. 49427 del 17/11/2009)

Il Riciclaggio – Realizzazione del reato

Condotte specifiche :

- Dirette alla sostituzione o al trasferimento del denaro, beni o delle altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- compimento in relazione ad essi - denaro, beni o delle altre utilità - **altre operazioni**, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Sostituzione si concretizza nell'effettivo scambio del provento dell'illecito con altro bene adatto a celarne la provenienza delittuosa. Rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato, quindi significa "rimpiazzare" il denaro o i valori sporchi con quelli puliti

Trasferimento. Beni, denaro o altre utilità provenienti dal reato presupposto affrontano un mero spostamento, conservando le medesime caratteristiche originarie. Colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo ad un altro), ai fini di ripulitura, avvalendosi di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la Cassazione rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo ad un altro dei proventi illeciti ove ciò renda **di fatto più difficoltosa l'identificazione** dell'origine illecita.

Il Riciclaggio – Realizzazione del reato

Compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa non è di agevole e pronta interpretazione.

La previsione si pone come norma di chiusura, tesa a colpire più efficacemente gli autori di tale delitto atteso che le tecniche di ripulitura possono essere le più fantasiose e articolate possibili.

Tale locuzione evidenzia come il *quid pluris* del delitto di riciclaggio, conformemente all'interpretazione fornita del bene giuridico tutelato, è ravvisabile *in qualsiasi condotta*, da qui la definizione di reato a forma libera, idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto (Cass. Pen. Sez. II, 1 giugno 2007, n. 21667).

Si è privilegiato un concetto molto ampio “operazioni” facendovi rientrare tutte quelle attività che abbiano una reale **attitudine ostacolatoria**, dove ostacolare non significa rendere impossibile identificare la provenienza illecita dei proventi ma semplicemente renderla più difficoltosa



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 € a 25.000 €.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. **Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter -

La fattispecie sanziona la fase dell'integrazione allorquando il denaro o gli altri beni "riemergendo", dopo le operazioni di LAYERING, sono resi nuovamente disponibili per l'impiego in attività lecite.

L'ipotesi di reato in questione è volta a colpire l'anello terminale delle operazioni di riciclaggio tendente, il più delle volte all'investimento produttivo dei proventi di origine illecita.

La condotta di impiego presuppone che la fase di ripulitura del denaro illecito sia già avvenuta e che l'agente impieghi in attività economico-finanziarie il capitale, consapevole della sua provenienza delittuosa e dell'avvenuta ripulitura da parte di altri.

clausola di sussidiarietà *"fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis"*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter -

“Impiego” la fattispecie ha inteso censurare ogni comportamento diretto ad adoperare capitali illeciti in attività economiche lecite, a prescindere da qualsiasi risultato utile in capo all'agente.

Esplicito il generico richiamo :

- “all'attività economica” : soggetto imprenditore nel settore agricolo, industriale, commerciale, bancario, assicurativo, dei trasporti e le altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti;
- *attività finanziaria*”: concessione di finanziamenti sotto ogni forma, assunzione di partecipazioni e compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari

Autoriciclaggio – art. 648 ter.1. – articolo 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ter -

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, **avendo commesso o concorso** a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare **concretamente** l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Autoriciclaggio – art. 648 ter.1. – articolo 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ter -

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, **non sono punibili** le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate **alla mera utilizzazione o al godimento personale**.

La pena é aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena é diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Autoriciclaggio – art. 648 ter.1. – Configurabilità del reato di allorquando il delitto presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 186/14 - *nullum crimen sine lege*

Problematica.

Punibilità a titolo di autoriciclaggio nel caso in cui il delitto-presupposto da cui derivano i proventi illeciti sia stato commesso in epoca precedente l'entrata in vigore del delitto.

Dottrina:

a) Il delitto-presupposto è del tutto autonomo e può essere considerato un mero presupposto della condotta autoriciclatoria per cui, non rileva il tempo della sua realizzazione.

L'autore dell'autoriciclaggio sarebbe punibile.

b) Il delitto-presupposto potrebbe considerarsi in connessione strutturale e funzionale con delitto di autoriciclaggio per cui l'autore non sarebbe punibile ostandovi il principio del *nullum crimen sine legge*.

Giurisprudenza:

Sentenza n. Cass. Pen., Sez. II, n. 3691 del 27 gennaio 2016.

Si tratta di autoriciclaggio, avendo l'indagato *“trasferito il denaro in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, con riferimento a smobilizzazioni di investimenti non dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione”*.

Autoriciclaggio – art. 648 ter.1. – Configurabilità del reato di allorquando il delitto presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 186/14 - *nullum crimen sine lege*

Sentenza n. Cass. Pen., Sez. II, n. 3691 del 27 gennaio 2016

Il ricorrente eccepiva *“la non configurabilità del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato presupposto risulti commesso in data precedente l'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto tale reato”*. Il ritrovamento di un'ingente somma poteva del tutto logicamente indurre a pensare che si fosse in presenza di *“elementi indiziari circa l'esistenza di un traffico di valuta di provenienza illecita, atteso anche che i redditi del possessore non giustificavano in alcun modo tali disponibilità”*.

Secondo la Corte il denaro sequestrato era stato trasferito dall'indagato dalla Svizzera in Italia, molto verosimilmente, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, con la conseguenza che diveniva possibile formulare *“tanto un'ipotesi accusatoria relativamente ad una condotta di riciclaggio, quanto la configurabilità del reato di autoriciclaggio, in considerazione della ancora incerta destinazione di dette somme (del resto appena importate in Italia), tale da non precludere di configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata”*



Autoriciclaggio – art. 648 ter.1. –

Sentenza n. Cass. Pen., Sez. II, n. 3691 del 27 gennaio 2016.

I Giudici di legittimità, hanno ritenuto irrilevante che le condotte punite dall'art. 4 D. Lgs. 74/2000, nella specie assunte ad ipotesi di reato presupposto, fossero state realizzate prima dell'introduzione della novella sopra ricordata.

Infatti, la Corte ha precisato che *“impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 cod. pen. in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della l. 15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648 ter 1 risulta posto in essere ... successivamente all'introduzione della predetta normativa”*.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Cenni : Evoluzione reati tributari

Legge 7 agosto 1982, n. 516

Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

- l'introduzione di una "*tecnica casistica*"
- *criminalizzazione di condotte soltanto preparatorie, "prodromiche" all'evasione (c.d. reati di pericolo);*
- Reati contravvenzionali : omessa dichiarazione, omessa o parziale fatturazione ed annotazione nelle scritture contabili, infedele dichiarazione e utilizzo di bolle di accompagnamento false;
- Delitto : la frode fiscale.

I Reati TRIBUTARI – i punti salienti della revisione del d.Lgvo 10 marzo 2000, n. 74

- Estesa depenalizzazione;
- superamento dei c.d. “reati ostacolo” previsti dalla precedente legge n. 516/82;
- Centralità della dichiarazione;
- criminalizzazione delle sole condotte decettive in danno della Amministrazione Finanziaria.
- Condotte punite a titolo di dolo specifico;
- introduzione di elevate soglie di punibilità e la conseguente criminalizzazione delle sole condotte di evasione caratterizzate da una certa gravità.

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Antinomia,

per effetto enorme livello di evasione, sul fronte dell'omesso versamento dell'IVA e delle ritenute certificate (attualmente **dovute** e certificate).

Introduzione :

- art. 10-bis - dall'art.1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 10-ter - dall'art. 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 233, conv. con mod., in L. 4 agosto 2006, n. 248



I reati tributari. Revisione assetto sanzionatorio tributario, penale ed amministrativo, in attuazione dei principi di tassatività e di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti.

Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Massimario della Cassazione

Di «revisione», e non già di «riforma» o di «riscrittura» del diritto penale tributario, a significare che il legislatore intende muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, per come originariamente delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della risposta repressiva sul momento “dell'auto accertamento” del debito di imposta, ossia della dichiarazione

I Reati TRIBUTARI – la “mission” affidata al Governo dall’art. 8 della L. 11 marzo 2014, n. 23

- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti e delle condotte maggiormente lesive qualificate da comportamenti fraudolenti, simulatori rispetto a quelle, meno gravi, di omesso versamento o di dichiarazione infedele [elevando le soglie di punibilità e per la dichiarazione infedele, escludendo la rilevanza penale della non corretta effettuazione di valutazioni giuridico/tributarie oggettivamente esistenti]
- Previsione punibilità compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni;
- Rilievo alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa;
- Individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie;

I Reati TRIBUTARI – la “mission” affidata al Governo dall’art. 8 della L. 11 marzo 2014, n. 23

- Revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’ effettiva gravità dei comportamenti;
- Possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;
- Estensione della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative”.

Relazione governativa: *“...una riduzione dell’area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza – quella penale - ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all’attività di controllo”*

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015.

Deve necessariamente richiamarsi che il tema – contenuto nell'art. 8 della delega – della individuazione e possibile rilevanza penale delle condotte elusive non trova disciplina nel decreto legislativo n. 158/2015, bensì nel precedente d. lgs. n. 128 del 5 agosto 2015: mediante l'introduzione dell'art. 10-bis alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il provvedimento ha statuito che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, mentre resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie;

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

Le dichiarazioni fraudolente. - L'articolo 2, che punisce la dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è stato soppressa la parola “annuali” riferita alle dichiarazioni, con il professato intento di ampliare il novero delle dichiarazioni rilevanti. La modifica soddisfa la finalità di perseguire con più efficacia le condotte più gravi, qui caratterizzate dall'utilizzo di documentazione falsa.

Per effetto della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta.

Il campo di applicazione della norma risulta dunque ampliato.

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

Intervento anche sull'**articolo 3, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante** altri artifici, con l'intento analogo di perseguire più efficacemente i comportamenti fraudolenti.

Modifica di rilievo riguarda la soppressione del riferimento alle "scritture contabili obbligatorie". Il reato è ora configurabile nei confronti di qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

L'utilizzo di "mezzi fraudolenti" [1, lettera g-ter], qualificati dal fatto di essere idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. (Riciclaggio ne bis in idem)

Esclude il nuovo comma 3, che possano integrare i mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

Si giustifica nell'ottica di evitare di trasferire in sede penale condotte evidentemente ritenute prive di particolare disvalore, chiarendosi che, quindi, non integrano "mezzi fraudolenti" la violazione dell'obbligo di emissione o di fatturazione di documenti quali gli scontrini fiscali, i documenti di trasporto, ecc., e le pratiche della "sottofatturazione" e della annotazione di corrispettivi inferiori al vero.

""Per intenderci, volendo esemplificare, sembrerebbe non più configurabile il reato di cui all'articolo 3 nei confronti del venditore di unità immobiliari che "sottofatturi" le vendite, facendosi consegnare dagli acquirenti somme di denaro in contanti senza provvedere alla registrazione dei contratti preliminari [cfr., invece, in precedenza, Sezione III, 22 novembre 2012, Stecca].""

Documento dell'8.10.2015 del Procuratore della Repubblica di Trento

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

Modifiche Incisive per la dichiarazione infedele- art. 4

Elevate le soglie di punibilità.

Esclusa dal novero delle condotte di rilievo penale quella che si sia sostanziata in una **non corretta valutazione di elementi comunque oggettivamente sussistenti** (criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali, purché oggettivamente esistenti).

Omessa dichiarazione. – art. 5

Innalzamento dei limiti edittali di pena;

L' innovativa previsione della punizione anche della condotta omissiva riguardante la dichiarazione del sostituto d'imposta;

Innalzamento delle soglie di punibilità.

Nella formulazione della nuova fattispecie di cui al comma 1-bis dell'art. 5 **non è presente** il riferimento al dolo specifico del **“fine di evadere”**.

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione (da sei mesi a cinque anni) **un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.**

Distrugge – reato istantaneo

Occulta – reato permanente.

I Reati TRIBUTARI – Orientamenti giurisprudenziali in tema di dichiarazione

Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 19/12/2014

Sia il reato di cui all'art. 2 sia quello di cui all'art. 3 hanno una **struttura bifasica**, comprendente due momenti diversi.

Vi è una prima fase preparatoria, in cui la condotta ha natura propedeutica e strumentale, e che è caratterizzata,

☐ nell'art. 2, dalla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o dalla detenzione a fini di prova di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

e,

☐ nell'art. 3, dalla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e dalla circostanza che il soggetto si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsità.

I Reati TRIBUTARI – Orientamenti giurisprudenziali in tema di dichiarazione

Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 19/12/2014

Vi è una seconda e successiva fase in cui si richiede che le fatture o i documenti per operazioni inesistenti ovvero che il falso contabile e la condotta fraudolenta che lo ha accompagnato si traducano, per avere rilevanza penale, nella indicazione, in una delle dichiarazioni dei redditi o dell'iva, di elementi attivi inferiori od elementi passivi fittizi.

L'indicazione mendace nella dichiarazione costituisce il momento di perfezionamento e di consumazione del reato, che ha natura istantanea (cfr. nel senso che i reati in esame si consumano nel momento di presentazione della dichiarazione e non in quello della registrazione dei dati fittizi nella contabilità, tra le altre, Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, nonché Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012).

I Reati TRIBUTARI – Orientamenti giurisprudenziali in tema di dichiarazione

Sentenza Corte Cass. n. 21025 del 21 maggio 2015

Osserva il Collegio che, secondo consolidato indirizzo della Corte, il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione infedele o fraudolenta.

Il ricorrere D. aveva cessato la carica di amministratore nella dichiarazione, sottoscritta da F., utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti.

Responsabilità a titolo di concorso nel reato contestato potrebbe ravvisarsi solo con riferimento alla fase antecedente, prodromica, della predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali. A tale riguardo, la responsabilità dell'imputato si evince, secondo i giudici, nella condotta precedente consistita nel ricevere, in accordo con l'emittente della fattura, la fattura stessa e nel provvedere ad annotarla nei registri IVA, così ponendo in essere tutti gli adempimenti occorrenti per la successiva annotazione nella dichiarazione fiscale, portando in tal modo a consumazione il reato di cui all'art. 2 d.lvo 74/2000.

I Reati TRIBUTARI – Orientamenti giurisprudenziali in tema di dichiarazione

Sentenza Corte Cass. n. 21025 del 21 maggio 2015

Osserva il Collegio che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione infedele o fraudolenta.

Tuttavia una simile forma di partecipazione al reato è esclusa dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non risponde del reato di cui all'art. 2 d.lvo 74/2000, **neppure a titolo di tentativo**, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazione inesistente, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura sia stata poi utilizzata dal suo successore (Cass, sez 3 n. 23229 del 27.4.2012). Poiché il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già al momento in cui detti documenti vengono registrati in contabilità, non ha rilievo il fatto che le fatture cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta risalgano periodo fino al quale l'imputato ha rivestito la carica di amministratore della società, in quanto ciò che rileva è se tale carica fosse ricoperta al momento della presentazione della dichiarazione IVA, avvenuta in epoca successiva, quando legale rappresentante era F., a lui subentrato, e sottoscrittore delle dichiarazioni.



I Reati TRIBUTARI – Orientamenti giurisprudenziali in tema di dichiarazione

Sentenza Corte Cass. n. 21025 del 21 maggio 2015

Osserva il Collegio che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione infedele o fraudolenta.

Elemento indicatore di tale diversa configurazione è il dato testuale dell'art. 2, ove la condotta è espressamente contemplata in quella di *"indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto" "elementi passivi fittizi"*.

In stretta connessione con ciò, l'art. 6 dlvo 74/2000 ha previsto che il reato in questione non sia punibile a titolo di tentativo e la espressa esclusione della punibilità come reato tentato è stata voluta, come si legge nella relazione ministeriale, proprio per *"...evitare che il trasparente intento del legislatore di evitare il modello prodromico risulti vanificato dalla previsione del tentativo, che potrebbe agevolmente ravvisarsi in tutta una serie di attività che precedono l'utilizzo della fattura, quale la registrazione in contabilità delle fatture emesse per operazioni inesistenti, le sottofatturazioni scoperte nel periodo di imposta, idonee ad integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex sé a titolo di tentativo"*

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

I reati tributari derivanti dalla :

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele fiscale

sono reati istantanei che si perfezionano con la presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A. e dei Redditi.

Solo dopo la consumazione del reato presupposto si può parlare di operazioni qualificabili come riciclaggio di beni “provenienti” da attività criminosa di natura fiscale;

La dottrina : Prima della dichiarazione infedele, frodatoria o nella quale sono utilizzate fatture per operazioni inesistenti, la movimentazione del denaro è «*in una sorta di limbo penale*»

E ai fini dell'Antiriciclaggio??

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

ART. 13-bis *Circostanze del reato*

..... Omissis...

Terzo comma:

Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal compartecipe nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.

I Reati TRIBUTARI – Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, modifiche all'art. 1 d. lgs. 74/2000

La circostanza speciale dell'elaborazione di modelli "seriali" di evasione.

La disposizione contempla una punizione rafforzata in presenza di un contributo concorsuale "qualificato" determinante per la commissione del reato fiscale, già più volte oggetto nella giurisprudenza della Corte.

Il commercialista che tiene sistematicamente la contabilità del contribuente accusato di dichiarazione infedele, risponde del reato a titolo concorsuale e, pur non avendo tratto alcun profitto dal reato, può essere assoggettato al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei suoi beni personali (secondo un principio conforme all'orientamento già espresso in materia di reati fallimentari, per il quale concorre, in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale il consulente contabile che, **consapevole** dei propositi distrattivi dell'amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie assicurazioni, l'intento criminoso)

Rapporto riciclaggio – autoriciclaggio e reati tributari

Dubbi interpretativi

Ipotesi di autoriciclaggio - In relazione al più ampio significato del termine riciclaggio, fornito dall'art. 2 del d.lgvo 231/2007 – il professionista era obbligato a valutare eventuali operazioni sospette.

Dal 1 gennaio 2015 – il professionista che non adempia agli obblighi di SOS.

Eventuali ripercussioni.

Ipotesi di reato di cui all'art. 379 –

“””Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.”””

Mancato richiamo all'art. 648 ter. 1.

Il professionista che *consapevolmente* – dolo generico – aiuta l'autoriciclatore a trarre vantaggio dalla sua precedente attività delittuosa.

Nei casi più gravi imputazione a titolo di concorso ex art. 110 cp.

Rapporto riciclaggio – autoriciclaggio e reati tributari

Problematiche

Tra le attività criminose dalle quali un bene proviene possono includersi i reati tributari?

La dottrina dubita del fatto che un bene (di regola, una somma di denaro) possa dirsi proveniente da un attività di evasione fiscale, giacché quest'ultima di per sé **non genera proventi, ma determina un risparmio**

*L'autoriciclaggio, così come l'omologa figura del riciclaggio, impone che vi sia una somma di denaro o altra utilità economica **proveniente dal (moto da luogo) reato** e poi riciclata; dunque tale somma, tale entità economicamente misurabile, deve essere autonomamente individuabile e deve provenire dal reato. Orbene, nella maggior parte dei reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento), il reo non ha una somma di denaro come provento del reato (quale può essere ad esempio il compenso ricevuto per una attività illecita) dato che egli al più ha risparmiato una parte del proprio patrimonio perché non ha versato l'imposta dovuta; ma si tratta del suo patrimonio, e non di un provento da reato, ed inoltre è un risparmio, non una maggior somma ricavata e "riciclabile".*



Rapporto riciclaggio – autoriciclaggio e reati tributari

Problematiche - Giurisprudenza

Per consolidato orientato, la suprema di Cassazione penale, tra le altre n. 6061 del 15 febbraio 2012, ha precisato che il riciclaggio, e quindi anche l'autoriciclaggio, può applicarsi anche per reati - fonte di natura fiscale dato che la formulazione normativa parla anche genericamente di ogni "altra utilità" e quindi anche un risparmio.

«L'agente evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un mancato decremento del patrimonio e quindi in una evidentissima e solare utilità di natura economica»

L'espressione «altre utilità» è talmente ampia che ricomprende tutte quelle utilità che assumono, per l'autore del reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile e dunque non solo gli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche tutto ciò che costituisce il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio si impoverisca.

II Riciclaggio nel sistema preventivo

D.Lgvo 231/2007

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono

RICICLAGGIO:

D. Lgvo 90/2017

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività



II Riciclaggio nel sistema preventivo

D.Lgvo 231/2007

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono **RICICLAGGIO**:

D. Lgvo 90/2017

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

IV Direttiva UE 2005/60 del 26 ottobre 2005 – Art. 3 ai fini della presente direttiva si intende per

4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;
5. costituiscono «reati gravi» almeno:
 - a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
 - b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁵⁾;
 - d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁶⁾;
 - e) la corruzione;
 - f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;



IV Direttiva UE 2015/60 del 20 maggio 2015 – Art. 3 ai fini della presente direttiva si intende per

- 4) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
- a) gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
 - b) ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽²⁾;
 - e) la corruzione;
 - f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;



Decreto Legislativo 25 maggio 2017 , n. 90 . Attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Art. 1.

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

2. Nel presente decreto s'intendono per:

b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;